

Codice A1012B

D.D. 30 ottobre 2024, n. 560

**Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.**



**ATTO DD 560/A1012B/2024**

**DEL 30/10/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata**

**OGGETTO:** Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione n. 365 del 30.6.2021, il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata, disponeva l'aggiudicazione definitiva in via di urgenza, ai sensi di legge, del servizio in oggetto mediante lo scorrimento della graduatoria finale di gara all'Operatore Economico classificatosi al secondo posto e precisamente all'A.T.I. COM METODI S.p.A. - ON S.r.l., corrente in Milano, Via Agostino Bertani n. 2, per un importo complessivo corrispondente ad € 1.022.049,78 per il servizio biennale, oltre I.V.A. pari a € 224.850,95 per un totale di € 1.246.900,73, in quanto l'offerta prodotta dall'Operatore economico classificatosi al primo posto nella graduatoria finale di gara, e precisamente quella di CONSILIA CFO S.r.l. era stata esclusa dal Responsabile del Procedimento in sede di esame delle spiegazioni richieste, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016, ritenute non idonee a giustificare il ribasso presentato in sede di gara;

- la Società CONSILIA CFO S.r.l. presentava ricorso al T.A.R. Piemonte che, con sentenza n. 188/2022 del 23.2.2022, disponeva l'accoglimento dello stesso ordinando alla Stazione Appaltante, per le motivazioni ivi indicate, di dare esecuzione alla stessa nella parte in cui prescriveva l'annullamento della determina di aggiudicazione nei confronti dell'A.T.I. COM METODI S.p.A. - ON S.r.l, e la riformulazione delle spiegazioni a giustificazione dell'offerta prodotta da CONSILIA;

- con determinazione dirigenziale n. 115 del 17.03.2022 del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata, l'Amministrazione ottemperava alla suddetta Sentenza prendendo atto dell'annullamento della determina n. 365 del 30.06.2021 di aggiudicazione del servizio all'A.T.I. COM METODI S.p.A. - ON S.r.l. e dell'obbligo di riformulare, richiedere e riesaminare, da parte del Responsabile del Procedimento, avvalendosi del supporto tecnico della Commissione Giudicatrice, le spiegazioni a giustificazione dell'offerta presentata da CONSILIA CFO S.r.l.;

- il R.U.P., con il supporto della Commissione Giudicatrice come sopra nominata, procedeva

all'esame della verifica dell'anomalia dell'offerta presentata da CONSILIA CFO S.r.l. rilevando la non sussistenza di elementi idonei a far ritenere l'offerta anomala e, conseguentemente, provvedeva all'ammissione della stessa e con nota prot. n. 46181/A11000 del 15.07.2022, pervenuta al Settore Contratti in data 15.07.2022, prot. n. 22320/A1012B, confermava il permanere dell'interesse ad aggiudicare la procedura di gara in oggetto all'Operatore Economico CONSILIA CFO S.r.l;

- con successiva determinazione n. 363 del 21.07.2022 si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte a CONSILIA CFO S.r.l, provvedimento impugnato innanzi al TAR Piemonte dall'A.T.I. COM METODI S.p.A. - ON S.r.l in data 29.9.2022 che, con sentenza 472/2023, pubblicata il 18.5.2023, disponeva l'annullamento della determina di aggiudicazione n. 363 del 21.7.2022 ordinando, nel contempo la rinnovazione della verifica dell'anomalia da effettuarsi in conformità alla sentenza stessa;

- l'Amministrazione ha dato seguito alla sentenza 472/2023 avviando una ulteriore verifica della anomalia dell'offerta prodotta da CONSILIA CFO S.r.l;

- con successiva determinazione n. 1090 del 17.11.2023, il RUP ha dichiarato concluso il procedimento di esame dell'anomalia dell'offerta effettuato con il supporto della Commissione giudicatrice rilevando definitivamente l'insussistenza di elementi idonei a far ritenere l'offerta anomala, provvedendo, conseguentemente, all'ammissione della stessa;

- con nota del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro prot. n. 46496/A1000A del 13.12.2023, per le motivazioni di fatto e di diritto sopra indicate, si conferma il permanere dell'interesse ad aggiudicare la procedura di gara in oggetto all'Operatore Economico CONSILIA CFO S.r.l., corrente in Roma - Via Giacomo Peroni n. 130, il quale ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara pari a 45,72 punti percentuali, corrispondente ad € 792.332,19 per i servizi a canone e a misura biennale, oltre I.V.A. pari a € 174.313,08, per un totale di € 966.645,27, e si richiede nel contempo di procedere all'affidamento in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata dello stesso determinerebbe grave danno all'interesse pubblico poiché il servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte costituisce obbligo datoriale e come tale trattasi di servizio indispensabile ed indifferibile finalizzato a garantire una consulenza continuativa a fianco dei Datori di Lavoro attraverso le relative attività così come definite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i;

- con determinazione n. 742 del 21.12.2023 del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, del servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte all'Operatore Economico CONSILIA CFO S.r.l., corrente in Roma - Via Giacomo Peroni n. 130, il quale ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara pari a 45,72 punti percentuali, corrispondente ad € 792.332,19 per i servizi a canone e a misura biennale, oltre I.V.A. pari a € 174.313,08 per un totale di € 966.645,27, subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica che sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dall'Operatore Economico aggiudicatario in sede di offerta.

Dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta, ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, presso A.N.A.C., e in materia di antimafia, in capo all'operatore economico aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e che le medesime sono risultate regolari;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del

servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto altresì di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 742 del 21.12.2023.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 50/2016;
- Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- L. 23/2014;
- Legge Regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;
- Legge 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31/01/2024: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;

#### *determina*

- di dare atto che con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 742 del 21.12.2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, del servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte all'Operatore Economico CONSILIA CFO S.r.l.,

corrente in Roma - Via Giacomo Peroni n. 130, il quale ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara pari a 45,72 punti percentuali, corrispondente ad € 792.332,19 per i servizi a canone e a misura biennale, oltre I.V.A. pari a € 174.313,08 per un totale di € 966.645,27, subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica che sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dall'Operatore Economico aggiudicatario in sede di offerta;

- di dare altresì atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta, ex artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, presso A.N.A.C., e in materia di antimafia in capo all'Operatore Economico, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e che le medesime sono risultate regolari;

- di dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 742 del 21.12.2023 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

**REGIONE PIEMONTE**

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER GLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA REGIONE PIEMONTE**

**CIG N. 98676019F0**

**IMPORTO CONTRATTUALE: € 792.332,19 OLTRE IVA**

**TRA:**

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F. \_\_\_\_\_), rappresentata dal \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del Settore "Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro", nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede regionale di Torino, Piazza Piemonte n. 1, di seguito "**La Committente**"

**E**

la Società **CONSILIA CFO S.r.l.**, con sede legale in \_\_\_\_\_ in Roma, via \_\_\_\_\_ Giacomo Peroni n. 30 (C.F./P.I. \_\_\_\_\_), rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante e come tale domiciliato presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio di Roma, di seguito denominato "l'Appaltatore" la quale interviene nel presente contratto (in seguito "Contratto")

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione n. 992 del 18.12.2019, il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza ai disposti del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e del servizio di Prevenzione e Protezione specificatamente atto a supportare l'Amministrazione nella corretta gestione degli adempimenti cogenti e a garantire un adeguato ventaglio di professionalità rispetto ai differenti campi di azione, requisiti essenziali per la tutela dei lavoratori, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, approvando nel contempo il Progetto di Servizio;
- con determinazione n. 329 del 03.08.2020, il

Dirigente del Settore Contratti - Polizia Locale - Sicurezza Integrata ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto;

- con determinazione n. 365 del 30.6.2021 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio in oggetto mediante lo scorrimento della graduatoria finale di gara all'Operatore Economico classificatosi al secondo posto e precisamente all'A.T.I. COM METODI S.p.A. - ON S.r.l., corrente in Milano, Via Agostino Bertani n. 2, per un importo complessivo corrispondente ad € 1.022.049,78 per il servizio biennale, oltre I.V.A. pari a € 224.850,95 per un totale di € 1.246.900,73, in quanto l'offerta prodotta dall'Operatore economico classificatasi al primo posto nella graduatoria finale di gara, e precisamente quella di CONSILIA CFO S.r.l. era stata esclusa dal Responsabile del Procedimento in sede di esame delle spiegazioni richieste, ai sensi

dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016, ritenute non idonee a giustificare il ribasso presentato in sede di gara;

- la Società CONSILIA CFO S.r.l. presentava ricorso al T.A.R. Piemonte che, con sentenza n. 188/2022 del 23.2.2022, disponeva l'accoglimento dello stesso ordinando alla Stazione Appaltante, per le motivazioni ivi indicate, di dare esecuzione alla stessa nella parte in cui prescriveva l'annullamento della determina di aggiudicazione nei confronti dell'A.T.I. COM METODI S.p.A. - ON S.r.l, e la riformulazione delle spiegazioni a giustificazione dell'offerta prodotta da CONSILIA;

- con determinazione dirigenziale n. 115 del 17/03/2022 del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata, l'Amministrazione ottemperava alla suddetta Sentenza prendendo atto dell'annullamento della determina n. 365 del 30.6.2021 di aggiudicazione del servizio all'A.T.I. COM METODI S.p.A. - ON S.r.l. e dell'obbligo di riformulare, richiedere e riesaminare, da parte del Responsabile del Procedimento, avvalendosi del supporto tecnico della Commissione Giudicatrice, le spiegazioni a giustificazione dell'offerta presentata da CONSILIA CFO S.r.l.;

- con determinazione n. 183 del 03.05.2022 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata, al fine di esercitare il potere di verifica dell'anomalia dell'offerta avvalendosi del supporto della Commissione Giudicatrice, procedeva all'esame della verifica dell'anomalia dell'offerta presentata da CONSILIA CFO S.r.l. rilevando la non sussistenza di elementi idonei a far ritenere l'offerta anomala e, conseguentemente, provvedeva all'ammissione della stessa;

- con determinazione n. 363 del 21.07.2022 il Settore Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata, procedeva ad aggiudicazione definitiva all'operatore economico CONSILIA CFO S.r.l. , provvedimento impugnato innanzi al TAR Piemonte dall'ATI COM METODI S.p.A. - ON S.r.l.in data 29.09.2022 che, con sentenza 472/2023, pubblicata il 18/05/2023, disponeva l'annullamento della determina di aggiudicazione n. 363 del 21.07.2022 ordinando, nel contempo la rinnovazione della verifica dell'anomalia da effettuarsi in conformità alla sentenza stessa;

- l' Amministrazione ha dato seguito alla sentenza 472/2023 avviando un'ulteriore verifica dell'anomalia dell'offerta prodotta da CONSILIA CFO

S.r.l. e con successiva determinazione n. 1090 del 17.11.2023, il RUP ha dichiarato chiuso il procedimento in esame dell'anomalia dell'offerta effettuato con il supporto della Commissione giudicatrice rilevando definitivamente l'insussistenza di elementi idonei a far ritenere l'offerta anomala, provvedendo, conseguentemente, all'ammissione della stessa;

- con determinazione n. 742 del 21.12.2023 il Settore Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata, procedeva ad aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, all'operatore economico CONSILIA CFO S.r.l. corrente in Roma - Via Giacomo Peroni n. 130, il quale ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara pari a 45,72 punti percentuali, corrispondente ad € 792.332,19 per i servizi a canone e a misura biennale, oltre I.V.A. pari a € 174.313,08 per un totale di € 966.645,27;

- con determinazione n. del il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata ha proceduto a dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 742 del 21.12.2023 di

aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 ed ha proceduto all'approvazione dello schema di contratto.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO**

**SEGUE**

**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti, gli allegati indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, il Progetto di Servizio ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, in seguito C.S.A., l'offerta tecnico-economica, l'"Informativa sul trattamento dei dati personali", nonchè il Patto di integrità, il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015, in quanto applicabile, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

**ART. 2 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A.,

nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, i quali tutti, sono considerati parte integrante del presente Contratto e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni parte.

**ART. 3 - OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO**

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte secondo le modalità descrittive ed attuative previste nel C.S.A., articoli 1,3,4,5, 6,7,8,9,10,11 e 12, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 992 del 18.12.2019 e nell'offerta tecnico-economica presentata cui si fa espresso rinvio.

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza ai disposti del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e del servizio di Prevenzione e Protezione specificatamente atto a supportare l'Amministrazione nella corretta gestione degli adempimenti cogenti e a garantire un adeguato ventaglio di professionalità rispetto ai differenti campi di azione, requisiti essenziali per la tutela

dei lavoratori prevedendo le seguenti misure generali:

- la valutazione dei rischi;
- la programmazione della prevenzione e protezione;
- l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori.

Le attività oggetto dell'appalto sono classificate in attività a canone o a misura secondo le previsioni di cui all'art. 1 del C.S.A.

Il numero dei dipendenti regionali destinatari dei servizi, suddivisi per comparti e soggetti comunque a variazione, sono indicati all'art. 3 del C.S.A.

L'Appaltatore deve inoltre provvedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo quanto disciplinato all'articolo 4 del C.S.A. e secondo le disposizioni normative del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle mansioni del personale regionale e alle sedi di lavoro indicate nell'allegato 1 del CSA denominato "elenco sedi di lavoro" ivi comprese le nuove sedi lavoro che la Committente inserirà nel predetto elenco.

L'Appaltatore si occupa altresì di aggiornare il sistema della sicurezza con particolare riferimento

al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al Piano di Miglioramento (PM), al Piano di Emergenza e al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) secondo la disciplina vigente e quanto indicato all'art. 5 del C.S.A.

Il presente contratto prevede che l'Appaltatore fornisca la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al Servizio di Prevenzione e Protezione che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza in ottemperanza all'art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto disciplinato all'art. 6 del C.S.A.

Il RSPP designato deve inoltre possedere i requisiti minimi stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e ta

Per l'intera durata del contratto, l'Appaltatore dovrà prevedere personale con idonea professionalità, a supporto delle attività del servizio di prevenzione e protezione nonché prevedere la figura di due tecnici distinti con idonea professionalità a ricoprire il ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) che dovranno essere a supporto della

struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Piemonte per qualsiasi aspetto tecnico riguardante le attività di cui all'art. 7.1 del C.S.A..

L'Appaltatore dovrà garantire supporto tecnico-legale alla Committente in occasione di eventuali richieste di chiarimento da parte degli enti istituzionalmente deputati al controllo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché garantire tutta l'assistenza e la consulenza, effettuata da personale competente, necessaria per la gestione dei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza con le rappresentanze sindacali in merito alle problematiche di sicurezza, igiene, medicina del lavoro ed ambiente.

Tali attività di supporto sono ricomprese nel canone del servizio e pertanto non comportano alcun ulteriore onere per la Committente.

L'Appaltatore deve inoltre elaborare (e aggiornare) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) obbligatorio per il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi che operano all'interno delle sedi regionali

secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e dall'art. 8 del C.S.A..

L'Appaltatore deve, di concerto con la Committente, erogare specifici corsi di formazione e/o addestramento individuati secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel Piano di formazione ed informazione predisposto preventivamente dall'Appaltatore e consegnato alla Committente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e come specificato agli artt. 9 e 10 del C.S.A..

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 11 del C.S.A., deve mettere a disposizione della Committente le risorse umane e strumentali necessarie a supportare il Datore di lavoro ed il servizio di Prevenzione e Protezione nello svolgimento dei loro compiti, con particolare riferimento alle seguenti attività e servizi:

- indagini negli ambienti di lavoro;
- supporto tecnico;
- sopralluoghi

#### **ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'Appaltatore, con le proprie risorse professionali, si impegna ad effettuare le prestazioni previste nel presente contratto e nel C.S.A. nei giorni dal lunedì al venerdì.

L'Appaltatore provvederà inoltre ad elaborare e trasmettere trimestralmente in formato elettronico un report, con i risultati del servizio suddiviso per attività.

Saranno indette riunioni periodiche di coordinamento su richiesta della Committente per monitorare l'andamento del servizio senza alcun costo aggiuntivo per la Committente, ovvero richieste dall'Appaltatore qualora ne ravvisi la necessità.

Tutte le attività descritte e quelle che si rendessero necessarie, pur non espressamente previste, durante l'esecuzione del servizio, anche in ordine alle modalità di esecuzione e alla tempistica delle prestazioni, potranno essere riviste al fine di ottimizzare i criteri di gestione.

Le prestazioni a misura saranno attivate dal D.E.C. in base alle esigenze della Committente tramite ordini di servizio che conterranno le modalità esecutive e le tempistiche da rispettare.

#### **ART. 5 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è stata avviata in via d'urgenza con determinazione n. 742 del 21.12.2023

così come previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

L'importo contrattuale è pari ad € 792.332,19 per i servizi a canone e a misura biennale, oltre I.V.A. pari a € 174.313,08 per un totale di € 966.645,27 o.f.i.

Le attività cosiddette a misura, che saranno attivate su richiesta della Committente, saranno remunerate in base ai prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi (allegato 2 del C.S.A.) al netto del ribasso offerto in sede di gara; in caso di prezzi unitari mancanti, si opererà mediante appositi preventivi a cui il Direttore dell'Esecuzione del contratto (art. 9) dovrà dare assenso formale.

Per le attività a misura, si prevede uno stanziamento annuale di euro 500.000,00 (eurocinquecentomila/00), fermo restando che tale importo, essendo riferito a prestazioni a richiesta, non è vincolante per la Committente.

L'importo che la Committente corrisponderà all'Appaltatore sarà calcolato su base trimestrale per il prezzo commisurato alle prestazioni effettivamente rese, determinato con riferimento ai prezzi unitari di cui all'allegato 2 del C.S.A.,

ovvero sulla base di quanto indicato nel presente articolo, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, la Committente si riserva, altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del contratto per 12 mesi e comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Tale opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto che sarà sottoscritto con la Committente. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

La Committente erogherà l'importo contrattuale, con le modalità e secondo le tempistiche di cui all'art. 17 del C.S.A. e come di seguito descritta. L'Appaltatore, per il servizio a canone, dovrà emettere fattura elettronica con cadenza trimestrale previo assenso della Committente alla relativa emissione. La fattura, trasmessa in forma

elettronica attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), dovrà indicare l'oggetto del servizio ed essere accompagnata da un rendiconto con l'elenco delle prestazioni effettuate, suddiviso per comparto, a firma del responsabile del contratto dell'Appaltatore.

La liquidazione delle fatture sarà subordinata:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte della Committente, tramite il Direttore dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.) e i referenti, di cui all'art. 9, delle prestazioni effettuate, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione del servizio. Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni, nonché le eventuali penali.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento, a seguito di nulla osta del D.E.C.

Alla liquidazione delle prestazioni a misura, richieste dalla Committente, si provvederà a seguito di presentazione, con cadenza trimestrale, di fattura dettagliata con indicazione delle prestazioni effettuate e previa attestazione della regolarità del servizio da parte del D.E.C. e dei referenti, di cui all'art. 9.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 89/2014 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non possono essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture

fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, nelle fatture dovrà altresì essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di Gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara. La mancata o l'erronea indicazione del CIG comporterà il rifiuto della medesima e l'obbligo della remissione e del reinvio.

Il codice unico IPA al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: A17LZ5. Le fatture dovranno essere intestate alla REGIONE PIEMONTE -Settore "Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro"- piazza Piemonte n. 1 - Torino - Partita Iva 02843860012 - Codice Fiscale 80087670016

PEC: [tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it)

L'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si

verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto, esonera la Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dopo aver accertato la completa ottemperanza alla clausole contrattuali. In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura, sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Committente entro il termine di cui al precedente comma, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi della L. n. 231/2002 s.m.i. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, C.C..

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi. La Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati connessi agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui al successivo articolo 7.

Per quanto non riportato si rinvia all'art 17 del CSA.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13 agosto 2013 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione,

nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza

avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010.

I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario:

Banca\_\_\_\_\_ - Agenzia n.\_\_\_\_\_

IBAN\_\_\_\_\_

La persona fisica delegata ad operare sul conto è:

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ ,

il \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_).

#### **ART. 8 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

##### **DELL' APPALTATORE**

Per l'intera durata del contratto, l'Appaltatore dovrà nominare il Responsabile del Contratto, ossia una persona fisica, quale referente responsabile nei confronti della Committente, entro 5 giorni dalla formalizzazione dell'aggiudicazione.

Tale figura dovrà essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale e ad essa saranno delegate le seguenti funzioni:

- supervisione e coordinamento della programmazione e dell'organizzazione di tutte le attività previste nel contratto;
- monitoraggio costante al fine del raggiungimento degli obiettivi e delle scadenze concordate con la Committente;
- raccolta e gestione delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio delle scadenze concordate con la Committente;

- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla Committente;
- redazione di relazioni inerenti gli stati di avanzamento del servizio ed emissione delle fatture.

A tale scopo l'Appaltatore dovrà fornire un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica. Dovrà essere garantita la reperibilità dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì, mentre la reperibilità telefonica dovrà essere garantita h 24, 7 giorni su 7.

**ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, ha provveduto alla nomina del "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) nella persona del \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture, dell'applicazione delle penali ed attenersi alle indicazioni procedurali di cui al D.M. n. 49/2018.

Il D.E.C. avrà altresì il compito di effettuare controlli a campione del servizio in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione all'Appaltatore.

Il D.E.C. dovrà anche, in base alle esigenze della Committente, emettere appositi ordini di servizio per le prestazioni a misura e fornire formale assenso ai preventivi per dette prestazioni qualora il prezzo unitario non sia rinvenibile dall'allegato 2 del C.S.A.

Il D.E.C. sarà supportato nell'attività di verifica dai referenti, della Committente che saranno all'uopo individuati, uno per ogni comparto di cui all'art 3 del C.S.A. I referenti, dovranno, altresì, fornire parere ai fini della liquidazione delle prestazioni riferite al personale dei comparti, di cui all'art. 3 del C.S.A..

Le verifiche dell'attività saranno riportate in un report redatto dal D.E.C. in collaborazione con i predetti referenti in contraddittorio con l'Appaltatore, che sarà inviato alla Committente, controfirmato dall'Appaltatore stesso ed anche dal D.E.C., oltre che dai referenti, qualora presenti.

Dal report dovrà risultare:

- prestazioni oggetto di verifica e controllo;

- nominativi dei presenti, per la Committente e per l'Appaltatore;
- specifica di eventuali contestazioni sollevate dalla Committente;
- controdeduzione dell'Appaltatore.

Qualora pervenga una segnalazione di disservizio e/o inadempimento, il D.E.C. e/o i predetti referenti provvederanno agli opportuni accertamenti. Il D.E.C. invierà opportuno reclamo all'Appaltatore che dovrà:

- contestarlo, entro 5 giorni lavora,vi dalla ricezione in maniera circostanziata e documentata, qualora ritenga infondato ed inesistente il disservizio e/o l'inadempimento;
- eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e a darne comunicazione al D.E.C./referenti, entro 5 (cinque) giorni lavora,vi dalla ricezione.

Il D.E.C./referenti, ricevuta la replica dell'Appaltatore, effettueranno le verifiche del caso finalizzate all'applicazione o meno delle penali.

#### **ART. 10 - PENALI**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Committente, a

mezzo posta elettronica certificata (PEC). Nella nota di contestazione, oltre all'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, sarà fissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la Committente, qualora non ritenute valide le giustificazioni addotte o in caso di mancata risposta, applicherà le penali previste.

La Committente, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria in caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali

Sono sanzionabili e quantificate dal D.E.C., ai sensi dell'art. 19 del C.S.A., le seguenti inadempienze:

- mancata redazione del DVR nei tempi indicati all'art. 4 del C.S.A. - euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata presentazione del piano operativo di cui all'art. 5 del C.S.A. - euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto dei tempi indicati nel piano operativo di cui all'art. 5 del C.S.A. - euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;

- mancata presentazione dei nominativi da proporre all'Amministrazione per la nomina a RSPP nei tempi indicati all'art. 6 del C.S.A. - euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata presentazione dei nominativi da proporre all'Amministrazione per la nomina a RSPP nei tempi indicati all'art. 7 del C.S.A. - euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata presenza prevista agli artt. 6 e 7 del C.S.A. - euro 200,00 cadauna.

**ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- RECESSO UNILATERALE**

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui all' art. 108 del Codice.

Si potrà addivenire alla risoluzione del presente Contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Il presente contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del RUP stesso qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto:

- siano state applicate, con le modalità di cui all'art. 10, penalità di importo pari al 10% dell'ammontare del contratto ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016;

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di cessione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento;
- cessione del credito in violazione delle disposizione di legge;
- in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, co. 1, della L 136/2010 e s.m.i.;
- perdita o accertata carenza a seguito di verifiche, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione ripetuta del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

violazione delle disposizioni del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali.

Nei casi previsti l'Appaltatore, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Committente deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento delle prestazioni ad altro operatore.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando la Committente, concluso il relativo procedimento, disponga di valersi della clausola risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, la Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Committente applicherà in danno dell' Appaltatore

una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dalla Committente.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo relativo alle prestazioni riferite ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell' Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Appaltatore il servizio ove la Committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-ter, e 92, c. 4, del D.Lgs. 159/2011, la Committente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento a suo insindacabile giudizio in attuazione a quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, con semplice comunicazione a mezzo pec o

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 giorni (venti giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di gestione della sicurezza, e ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

La Committente potrà stralciare dal contratto i servizi relativi ad alcune sedi in Torino, di cui all'allegato 1, prima del termine, nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata in Piazza Piemonte 1 in Torino (Grattacielo Piemonte), in data anteriore alla scadenza dell'appalto.

Tale circostanza comporterà la rivalutazione dell'importo a canone.

#### **ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore:

- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni;
- i sopralluoghi presso le sedi di lavoro di cui all'allegato 1 del C.S.A. necessari all'espletamento delle attività del servizio;

- tutte le spese e gli oneri necessari e conseguenti all'espletamento del servizio nonché gli oneri assicurativi per rischi, infortuni responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi e della Committente;
- tutte le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, co. 35, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 e dell'art. 216, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e dovranno essere rimborsate dal predetto alla Regione Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

**ART. 13 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -  
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE AL CONTRATTO  
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VALIDITA'  
DELL'APPALTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - ULTIMAZIONE  
- VERIFICA DI CONFORMITA'**

Il D.E.C., su disposizione del Responsabile del Procedimento, dà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e

direttive necessarie al riguardo, redigendo, in contraddittorio con quest'ultimo, apposito verbale che sarà redatto in duplice esemplare firmato dal D.E.C. e dall'Appaltatore.

L'Appaltatore fornirà, entro 5 giorni dalla formalizzazione dell'aggiudicazione, i nominativi ed i recapiti del responsabile del contratto e dei collaboratori, utili al rapido contatto in caso di necessità da parte della Committente.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Qualora nel corso del contratto la Committente non avesse più interesse alla continuazione del servizio o avesse la necessità di far eseguire minori o maggiori prestazioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni dello stesso, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo. In tal caso l'Appaltatore non potrà

far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il D.E.C. o suoi referenti effettuano i necessari accertamenti al fine del rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal D.E.C. e dall'Appaltatore.

Il presente appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e modalità esecutive sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Si fa rinvio, per i contenuti applicabili in relazione alle caratteristiche del presente appalto di servizi, alla disciplina di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**ART. 14 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO -  
CESSIONE DEL CREDITO - VICENDE SOGGETTIVE  
DELL' APPALTO**

Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha indicato in sede di offerta la volontà di ricorrere all'istituto del subappalto nei

limiti stabiliti del predetto articolo del codice dei contratti.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all' art. 106, del suddetto Decreto in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del Contratto.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente Contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed eventuale CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG ed eventuale CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Committente al risarci-

mento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

**ART. 15 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI  
DELL' APPALTATORE**

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Committente.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavora,vi dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

**ART. 16 - REVISIONE PREZZI**

I prezzi unitari di cui all'allegato 2 del C.S.A., con applicazione del ribasso di gara, saranno fissi

ed invariabili per tutta la durata del contratto e saranno utilizzati anche per la quantificazione economica delle prestazioni straordinarie ove contemplate.

#### **ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione dell'appalto.

In considerazione del completo esonero della Committente e dei suoi rappresentanti, da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi della Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Committente.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha stipulato e trasmesso alla Committente, prima dell'inizio del servizio oggetto del presente Contratto, polizza a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non inferiori ad € 5.000.000,00 RCT/RCO per ogni sinistro per ogni persona lesionata rilasciata da \_\_\_\_\_, polizza n \_\_\_\_\_ e appendice del \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro 226.416,85 e relativa appendice di proroga.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto. La garanzia sarà svincolata, secondo

quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

**ART. 19 SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONE CONSIP s.p.a.**

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 95/2012, come convertito nella legge 135/2012, la Regione si riserva di recedere dal contratto qualora il fornitore non riveda il prezzo della fornitura, allineandolo con quello previsto dalla convenzione Consip sopravvenuta.

**ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI**

La Committente si riserva di chiedere la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi del personale e dei collaboratori dell'Appaltatore che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento o idoneo alla regolare esecuzione del servizio. Il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste all'art. 110 del presente contratto.

In caso di esigenze di sostituzione nel corso della durata del contratto, l'Appaltatore dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Committente inviando congiuntamente i riferimenti delle figure proposte in sostituzione, che siano in possesso dei

medesimi requisiti professionali, senza arrecare alcun ostacolo o intralcio all'erogazione del servizio e comunque sostituendo temporaneamente il personale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la Committente da ogni responsabilità in merito.

L'Appaltatore ha l'obbligo altresì:

- di rispettare quanto previsto dal Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L 190/2012 e s.m.i. del Piano Nazionale Anticorruzione vigente e del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) anni 2024-2026 della Regione Piemonte;
- di rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti, del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13.07.2015, per quanto compatibili con il servizio affidato;
- di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non attribuire

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto dell'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

La Committente rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra l'Appaltatore ed i propri dipendenti o collaboratori.

#### **ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La Committente garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle contenute nel General Data Protection Regulation (in seguito GDPR) 2016/679, alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle disposizioni regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, la Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte.

#### Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

#### Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- a. trattati dagli incaricati autorizzati dalla Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente Contratto;
- b. comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;

- c. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- d. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008;
- e. Il nominativo dell'Appaltatore e l'importo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte;
- f. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- g. I dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

h. I dati medesimi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

#### Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui di seguito o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

### Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono:

[dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

### **ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **ART. 23 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E**

#### **PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di bollo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642.

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sulla Committente.

Il contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avverrà a cura della Committente ma le spese di registrazione saranno a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto sui quotidiani: "IL MESSAGGERO ed. Nazionale", "IL FATTO ed. Nazionale", "IL MONFERRATO DI CASALE M.", "LA SESIA DI VERCELLI", pari ad € 1.539,64 o.f.i., saranno rimborsate alla Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**ART. 24 - OSSERVANZA DELLE LEGGI - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Progetto di Servizio;
- nel Disciplinare di Gara;
- nell'Offerta tecnico-economica;
- nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- nelle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016;
- nella legislazione dell'Unione Europea, nelle leggi, nei regolamenti ed in generale in tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa,

che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;

- nel Codice Civile e leggi in materia;
- nelle norme della Contabilità dello Stato.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

**LA COMMITTENTE**

**REGIONE PIEMONTE**

Il Dirigente del Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

---

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005  
s.m.i.

**L' APPALTATORE**

La Società **CONSILIA CFO S.r.l.**

Il Legale Rappresentante

---

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005  
s.m.i.